

La legislazione riguardante gli Ebrei nella Lombardia austriaca tra il 1780 e il 1859

Gli ultimi due decenni del diciottesimo secolo hanno segnato, per l'opera dell'imperatore Giuseppe II d'Austria a favore dei suoi sudditi ebrei e quindi anche quelli dei suoi domini italiani, significativi progressi nella revoca delle limitazioni, dei divieti e degli obblighi che avevano contraddistinto lo status degli Ebrei in Europa sin oltre la metà del Settecento, da sempre considerati un gruppo sociale distinto dalla restante popolazione: la Nazione ebraica.

Basti pensare che ancora nelle *Constitutiones Domini Mediolanensis* del 1747 era fatto divieto agli Ebrei di stare o abitare in Milano senza il permesso dell'Autorità².

Dal 1780 unico detentore del potere dopo la morte della madre Maria Teresa, Giuseppe II, tipico rappresentante del dispotismo illuminato, emanò, in rapida successione, provvedimenti in materia di libertà religiosa.

Il primo, recante il titolo *Circa la Tolleranza di alcune Religioni acattoliche*³, è del 30 giugno/28 agosto 1781 ed è integrato dalla "Circolare sopra la tolleranza" del 13 ottobre dello stesso anno nella quale si legge: "Agli individui delle Confessioni Augustana ed Elvetica⁴, come pure a' Greci non uniti resta concesso l'esercizio privato della loro religione; poiché solo dei Cattolici sarà proprio il privilegio del pubblico esercizio della loro religione".

Il provvedimento, ispirato da un principio illuministico di uguaglianza e fratellanza, conseguiva anche lo scopo pratico di por fine all'esodo dei protestanti e degli ortodossi sino ad allora perseguitati.

Nella stessa direzione e successivo di soli pochi giorni è il Decreto Aulico del 19 ottobre

¹ Sergio Chiozzi, nato a Milano il 4 agosto 1942, esercita la professione di avvocato civilista a Varese dal 1968. Ha fatto parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese tra il 1991 e il 2000. Ha coltivato e continua a coltivare un vivo interesse per la storia del diritto italiano, legata anche alla sua passione di bibliofilo.

² *Hebraeis interdictum est Mediolani esse, nec habitationem habere nec etiam alibi in Dominio, nisi cum licentia Principis.*

³ *Codice ossia Collezione Sistematica di tutte le Leggi e le Ordinanze emanate sotto il regno di Sua Maestà Imperiale Giuseppe II*, Tomo III p. 169 e sgg. in Milano 1787 Appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore.

⁴ Luterana e Calvinista.

1781 *Affari concernenti gli Ebrei* esteso anche alla Lombardia.⁵

In realtà la situazione degli Ebrei non era di grande rilievo pratico nella Lombardia austriaca stante le scarsissime presenze: solo a Mantova esisteva una comunità di una certa consistenza, circa millecinquecento persone.⁶

Il provvedimento è invece sintomatico della intransigente posizione giurisdizionalista di Giuseppe II, più ancora che del governo austriaco.

Con il decreto del 19 ottobre “al maggiore vantaggio della nazione Ebraica, vuole S.M., che sia tolta da qui innanzi qualunque distinzione usata per l’addietro negli abbigliamenti, od altro degli Ebrei, e però resta abolita l’usanza delle maniche gialle presso il sesso maschile, e dei nastri ugualmente gialli presso le femmine di stato tuttora libero”.

Il decreto aulico è integrato dal provvedimento del 2 novembre 1781 con disposizioni in varie materie “al fine di rendere gli Ebrei meglio educati, ed istruiti”, con il quale si impone agli Ebrei nel termine di due anni di rinunciare alla loro lingua nazionale “e in tutto ciò che possa avere connessione alle materie giudiziarie, od anche fuori di Giudizio, dovrà essere concepito nella lingua del paese, sotto pena di nullità e di nessuna giudiziaria assistenza, sicché non sarà più lecito ai medesimi di far uso della loro lingua nazionale, purché per ciò, che concerne il loro servizio divino”.

Al fine di assicurare (e agevolare) l’esatto adempimento della prescrizione si invitavano gli Ebrei ad adeguare i programmi delle loro scuole a quelli delle scuole normali (statali) “sotto l’ispezione dei Direttori delle medesime; bene inteso di non porre il menomo ostacolo a tutto ciò che riguarda la loro Religione, ed il servizio divino”.

Mentre per “quegli Ebrei cui non è data l’occasione di mandare i loro figli alle scuole ebraiche, saranno tenuti di mandarli alle scuole cristiane....sarà pure permesso alla gioventù ebrea di frequentare le scuole superiori presso le Università degli Stati ereditari”.

Il punto quinto è particolarmente significativo in vista di una progressiva libertà civile degli ebrei connessa anche all’accrescimento delle risorse dello stato:

“Per ciò che concerne la limitata libertà degli Ebrei, onde procacciarsi il loro sostentamento, è stato benignamente ingiunto quanto segue: si permette agli Ebrei la coltivazione dei terreni nel luogo stesso ove essi dimorano, e non già in tutti i luoghi di campagna a loro beneplacito, con condizione che detti terreni siano presi in affitto per 20 e più anni e non altrimenti e che tutti i lavori vengano fatti per mano degli stessi Ebrei [...] e quando abbracciassero la Cristiana religione, potranno anche acquistarne legalmente la proprietà [...]”

Da ciò si evidenzia che se da un lato permaneva per gli Ebrei il divieto di acquistare la proprietà di beni immobili, dall’altro si intendeva legarli alla loro residenza tramite l’esercizio di attività agricole.

Veniva ancora concesso agli Ebrei di trasportare merci con carri, di apprendere qualunque professione presso i maestri cristiani e l’esercizio di qualunque arte liberale.

Da ultimo veniva permesso agli Ebrei di lavorare nelle Fabbriche e di “impiegarsi tanto nel

⁵ *Codice ossia Collezione Sistematica*, Tomo VIII pp. 45 e sgg.

⁶ Milano Attilio, *Storia degli Ebrei in Italia*, Einaudi 1963.

commercio in grande quanto nella mercatura minore non altrimenti e sotto le stesse condizioni, e i privilegi accordati ai Cristiani e senza limitazioni od esclusione dal negoziare al minuto, poiché da ciò ne ritraggono il loro principale sostentamento, ed il vietarglielo sarebbe lo stesso che mandarli in rovina”.

Il testo evidenzia bene il tono didascalico delle leggi dell’epoca.

Gli ultimi provvedimenti del governo austriaco prima della conquista napoleonica della Lombardia riguardano la Comunità di Mantova che, con diploma del 2 gennaio 1791 dell’Imperatore Leopoldo II succeduto nel 1790 a Giuseppe II, accordò agli Ebrei residenza stabile nei territori dell’ex ducato di Mantova sollevandoli dall’obbligo di “*supplicare*” periodicamente il rinnovo della licenza di soggiorno estendendo inoltre l’abrogazione del così detto dazio personale (*Leibmaut*), le tasse duplicate e gli altri balzelli che gravavano gli Ebrei a differenza degli altri abitanti cristiani; balzelli già aboliti per l’Austria sin dal 19 dicembre 1781.⁷

Nel maggio del 1796 le armi francesi con l’occupazione della Lombardia portarono alle comunità ebraiche l’equiparazione giuridica. La comunità di Mantova dovette attendere il febbraio del 1797 con il ritiro definitivo degli austriaci.

L’equiparazione giuridica portata dai francesi durò quanto la dominazione francese.

Con il Congresso di Vienna all’Austria tornarono i territori dei ducati di Milano e di Mantova ai quali si erano aggiunti i territori lagunari e di terraferma della Repubblica di Venezia.

La condizione degli Ebrei in Lombardia non fu però un ritorno al passato: rimasero infatti i diritti di detenere proprietà immobiliari e di esercitare le libere professioni anche se con alcuni distinguo, non quello di ricoprire pubblici impieghi.

In un primo momento, il 3 marzo 1817, l’Imperial Regio Governo di Milano “notificava” una risoluzione interlocutoria con la quale si dichiarava di tener ferma “per ora l’osservanza del regolamento 30 gennaio 1803 del cessato governo italiano, siccome derivato dalle disposizioni prescritte per la Lombardia negli anni 1788 e 1791 degli augusti imperatori Giuseppe II e Leopoldo II e che [...] siano estesi alla Lombardia e pubblicati i relativi regolamenti vigenti in altra parte della monarchia”.⁸

In un secondo momento, in data 15 marzo 1818, veniva emanata la circolare n.4726-547 indirizzata dall’Imperial Regio Governo alle imperiali regie delegazioni provinciali con la quale, in risposta alla supplica della nazione israelita di Mantova che chiedeva la conferma delle speciali concessioni ad essa già accordate nel diploma 2 gennaio 1791, di cui si è detto sopra, si dichiarava, in pendenza delle definitive apposite norme generali:

“1° che gli Ebrei siano da lasciarsi nel pieno godimento dei diritti di cui trovansi in possesso all’epoca del ricupero di queste province, tolta però la facoltà di coprire pubblici impieghi loro accordata dal cessato governo;

2° che non si abbia a concedere l’aumento delle famiglie israelitiche oltre a quelle attualmente esistenti mediante nuovi permessi di domicilio”.⁹

⁷ *Codice ossia Collezione Sistemica*, Tomo VIII p. 59.

⁸ *Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali*, Milano dall’Imperial Regia Stamperia 1817 Vol. I parte 1 p. 59.

⁹ *Raccolta degli Atti del Governo*, vol. I parte 2 p. 198 Milano 1818.

Le promesse definitive norme generali non vennero poi emanate; solo alcuni provvedimenti specifici. Tra quelli che si sono rintracciati ricorda quello del 23 agosto 1816, Editto con il quale veniva interdetto agli Israeliti (e ai forestieri) il commercio di grani in tutte le provincie soggette al Governo della Lombardia; provvedimento poi abrogato il 15 marzo dell'anno successivo. Del 20 luglio 1829 è il divieto agli Ebrei di esercitare l'arte farmaceutica.¹⁰

Il 13-14 febbraio 1840 con dispaccio n.16918-812 si chiarisce che gli Ebrei potranno essere ammessi al servizio medico secondario negli ospedali non trattandosi di pubblico impiego.¹¹

Siamo ormai all'epilogo del periodo che ci siamo proposti di esaminare. Il pensiero liberale in vent'anni, tra il 1830 e il 1850, ha fatto del principio della completa parità giuridica di tutti i cittadini, indipendentemente dalla religione professata, un proprio vessillo.

Le intelligenze più illuminate del Risorgimento italiano auspicano la completa emancipazione degli Israeliti.¹²

Il Piemonte è il primo tra gli stati italiani che, applicando il principio liberale al campo religioso, cancella ogni legge restrittiva a carico degli Ebrei (decreto reale del 29 III 1848).

Con l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna l'equiparazione viene anche qui introdotta con decreto governatoriale 4 VII 1859.



¹⁰ *Raccolta degli atti del Governo*, anno 1829 vol. 2 parte 1 p. 236.

¹¹ *Ivi* anno 1840 vol. I parte 2 p. 146.

¹² Cattaneo Carlo, *Ricerche economiche sulle interdizioni poste dalla legge civile agli israeliti*, Milano 1836. Giorgini Giovan Battista, *Sull'emancipazione degli Israeliti*, 1847. D'Azeglio Massimo, *Sull'emancipazione civile degli Israeliti*, Firenze 1848.